

LXVII.

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Omaggi* — Il presidente comunica la nomina del deputato al Parlamento signor comm. avv. Ottavio Serena a senatore del Regno — Si dà lettura del messaggio del presidente del Consiglio in data 16 corr. relativo alla nomina dei nuovi sottosegretari di Stato — *Congedi* — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Convalidazione del regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897 (n. 121) (Rinnocamento di votazione) — « Fondazioni a favore della pubblica istruzione (n. 12) » — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro di agricoltura, industria e commercio riguardante la soppressione del vivaio di viti americane innestate, già esistente in provincia di Palermo* — Parlano, oltre all'interpellante, il senatore Griffini ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Si discute il disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di proprietà per l'opera musicale " Il Barbiere di Siviglia " (n. 123) — Parlano i senatori Pierantoni, Mariotti, Vacchelli relatore, Finali, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Il presidente dichiara chiusa la discussione e rinvia la votazione del progetto, che consta di un solo articolo, allo scrutinio segreto — Si rinvia ad altra tornata la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna » (n. 78) — Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto — I due progetti di legge, numeri 121 e 12, risultano approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ed i Ministri d'agricoltura, industria e commercio, e della guerra.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:
Fanno omaggio al Senato:

Il presidente della Reale Accademia delle scienze, lettere ed arti di Palermo dei volumi II e III degli *Atti* della stessa Reale Accademia;

Il ministro degli esteri dei *Processi verbali* a stampa della conferenza sanitaria internazionale di Venezia;

Il ministro della pubblica istruzione delle pubblicazioni seguenti:

1° vol. III dell'opera: *Le gallerie nazionali italiane*;

2° *L'istruzione elementare*;

Il presidente della Reale Accademia delle scienze di Bologna, del tomo V (serie V) delle *Memorie*, e fascicoli III e IV (nuova serie, vo-

lume I, 1896-97) degli *Atti* della Reale Accademia stessa;

Il direttore dell'Ufficio centrale meteorologico e geodinamico della parte II (vol. XIV, 1892) e parte I (vol. XVI, 1894) degli *Annali* dell'Istituto medesimo;

Il presidente della Camera dei senatori della Repubblica orientale dell'Uruguay, degli *Atti* della Camera stessa (tomo LXX);

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni:

1° *Movimento dello stato civile dell'anno 1896*;

2° fascicolo LXII degli *Annali di statistica*;

3° *Rendiconto delle Casse di risparmio per l'esercizio 1895*;

4° *Statistica delle Casse di risparmio per l'anno 1895*;

5° *Bollettino semestrale delle Casse di risparmio ordinarie* (situazione al 30 giugno 1897);

6° *Rivista del servizio minerario del 1896*;

Il signor B. Galletti di un suo libro intitolato *Panteismo o religione del vero e dell'avvenire*;

La contessa Gozzadini Zucchini del vol. I delle *Lettere di Storia e archeologia a Giovanni Gozzadini*, pubblicate per cura di Nerio Malvezzi;

Il preside della Reale Accademia delle scienze di Torino del tomo XLVII delle *Memorie* della Reale Accademia stessa;

I prefetti delle provincie di Brescia e Mantova degli *Atti* dei rispettivi Consigli provinciali pel 1896.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il signor senatore Lancia di Brolo di giorni dieci per motivi di famiglia ed il senatore Beltrani-Scalia di giorni venti per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intendono conceduti.

Nomina di un senatore.

PRESIDENTE. Prego dar lettura di un messaggio del presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del seguente messaggio e del relativo decreto:

Roma, 21 gennaio 1898.

« Mi onoro di partecipare alla S. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data di ieri, ha nominato senatore del Regno l'avv. comm. nobile Ottavio Serena, deputato al Parlamento.

« Mi prego, qui unita, inviarle copia autentica del regio decreto, e la prego intanto di gradire l'espressione della mia osservanza.

« Il presidente del Consiglio
« DI RUDINÌ ».

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 3^a e 15^a) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno l'avv. comm. nobile Ottavio Serena, consigliere di Stato, deputato al Parlamento.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1898.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Per copia conforme
Per il capo del Gabinetto
E. VERDINOIS.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio dei ministri della comunicazione testè letta. Il decreto sarà trasmesso alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Adesso prego di dare lettura di un altro messaggio del presidente del Consiglio.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del seguente messaggio:

« Mi onoro informare l'E. V. che S. M. il Re, con decreti del 16 corrente, ha accettato le dimissioni rassegnate dagli onorevoli deputati al Parlamento:

LEGISLATURA XX — 1.^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1898

« Serena nob. comm. avv. Ottavio, dalla carica di sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno;

« De Bernardis comm. avv. Vincenzo, dalla carica di sottosegretario di Stato per le finanze;

« De Martino comm. Giacomo, dalla carica di sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

« Con successivi decreti del giorno 18 ha nominato:

« L'onor. deputato comm. prof. Giorgio Arcoleo, sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, esonerandolo dalla carica di sottosegretario di Stato per le finanze;

« L'onor. deputato avv. Francesco Vendramini, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

« L'onor. deputato avv. Nicola Balenzano, sottosegretario di Stato per le finanze.

« Il presidente del Consiglio
« DI RUDINI ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio dei ministri della comunicazione testè letta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897 (N. 121 - *Rinnovamento di votazione*);

Fondazioni a favore della pubblica istruzione (N. 12).

Pregho il signor senatore, segretario, Chiala di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, CHIALLA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro di agricoltura, industria e commercio riguardo la soppressione del vivaio di viti americane innestate, già esistente in provincia di Palermo ».

La parola è al signor senatore Di Camporeale.

DI CAMPOREALE. Sarò brevissimo, tanto più che il testo stesso dell'interpellanza, che ho rivolto all'onorevole ministro, dice chiaramente quale ne sia lo scopo.

È giunta inaspettata e sgradita la notizia che il vivaio di barbatelle innestate, che esisteva nella provincia di Palermo e che era incaricato di provvedere anche alle provincie di Trapani e di Girgenti, è stato soppresso.

È inutile che io dica che ritengo, per molte ragioni, inopportuno questo provvedimento; dato soprattutto l'inferire della fillossera in Sicilia, la quale ormai non lascia più dubbio sulla distruzione completa dei vitigni indigeni.

Ad ogni modo, siccome io non so per qual motivo il Ministero sia venuto nella decisione di sopprimere questo vivaio, io attenderò che l'onorevole ministro mi dica quali sieno queste ragioni e mi riservo allora di fare quelle altre considerazioni che potranno essere del caso.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. La mia risposta sarà ugualmente breve e mi auguro che possa soddisfare l'onorevole interpellante.

Il mio predecessore, or volge l'anno, nell'intendimento commendevole di aiutare la ricostituzione del vigneto nelle zone in cui l'invasione della fillossera lo avesse distrutto, volle, cominciando dalla Sicilia, che fu una delle più danneggiate dall'afide distruttore, e sicuro che a quel fine potesse tornare utile, estendere i viva di viti americane. Promosse quindi larghi impianti dei medesimi, principalmente nella Sicilia e insieme nella Sardegna e nell'Elba, i quali dovessero fare due uffici: anzitutto fornire il legname di viti americane, resistenti alla fillossera, franche di piede, ossia non innestate; e in pari tempo affrettare la ricostituzione del vigneto: a tal fine reputò giovasse estendere la concessione delle barbatelle innestate, che sarebbero state fornite ai viticoltori pronte per il piantamento.

Le richieste furono moltissime; laonde si dovette accrescere di tanto le spese, che quando io venni al Ministero trovai in questo capitolo del bilancio non solo esaurito il fondo stanziato, ma anche impegnata e consunta una

maggior somma di 200.000 lire, che era stata prelevata sulle spese impreviste.

Chiunque al mio posto, ove non gli fosse stato possibile di veder fatto buon viso dal ministro del Tesoro, per valide ragioni, alle richieste di ulteriori prelevamenti, a fin di fronteggiare le maggiori spese occorrenti, non avrebbe potuto, senza venir meno alla legge di contabilità ed ai precetti di buona amministrazione, impegnarsi per somme più forti di quelle votate dal Parlamento.

D'altra parte mi stava a cuore e sentivo che era debito mio di non far mancare i necessari aiuti per facilitare l'opera della ricostituzione del vigneto, entro i limiti del possibile e dei mezzi finanziari posti a disposizione del Ministero.

Questi consigliarono ed imposero ripieghi ed espedienti, per uscire dalle difficoltà del momento senza pregiudicare l'avvenire. Ed ai medesimi, facendo di necessità virtù, fui costretto a ricorrere. Fra essi non ho adottato quello che mi si addebita della soppressione del barbatellaio di Santa Flavia, e di cui inesattamente si è detto che fu soppresso. Posso affermare che non lo fu, perchè anche quest'anno spero di riuscire a ripiantare con talee innestate qualche ettaro di quel barbatellaio.

Solo momentaneamente rimasero sospesi i lavori d'impianto di barbatelle innestate, che dovevansi continuare in altri due ettari di quel vivaio, ed in altri dei vari vivai posti altrove, operazione che avrebbe costato L. 200,000.

Resta però integro l'impianto stabilito per la distribuzione delle talee non innestate di cui si può trarre largo profitto. Di queste, il vivaio in contrada Luparello, nel territorio di Palermo, sarà presto in condizione di fornirne quasi mezzo milione e successivamente quantità più notevoli, che nei primi anni; con la somministrazione di talee resistenti alla fillossera i proprietari potranno a loro cura fare gl'innesti. Il Governo avrà a sua volta aiutato le attività private, nei limiti della sua azione, in quanto è necessaria e possibile. Non è giusto che tutti i proprietari, anche ricchi, in una provincia, nella quale hanno l'esempio di altri coltivatori che impiantarono a proprie cure e spese i vivai, pretendano tutto dal Governo; e non riescano a provvedere quanto meno agli innesti, e che lo Stato debba spendere somme non lievi per far ciò che essi

possono agevolmente eseguire quando abbiano le barbatelle di viti americane franche di piede.

Il Governo finora ha fatto quanto poteva e doveva per contribuire alla ricostituzione dei vigneti fillosserati nella Sicilia con una spesa che nel 1896-97, secondo risulta dal consuntivo, ammontò a lire 336,524 92.

Ma ho detto che per la momentanea sospensione dei lavori nel vivaio di Santa Flavia non saranno ora pregiudicati gli interessi dei viticoltori della provincia di Palermo. Ho qui un prospetto, dal quale apparisce che nei vivai di Milazzo, Noto, Caltagirone, ecc., si hanno tante barbatelle innestate che non solo bastano per le rispettive provincie, ma ne avanzano per la provincia di Palermo.

Ora, siccome per questa, con quelle che abbiamo disponibili nei vivai locali, si calcola fin d'ora di poter distribuire il 53 %, in proporzione delle domande, così, utilizzando il sovravanzo delle altre provincie, non sarà difficile provvedere, se non interamente, almeno in massima parte alle richieste di tutti.

Ben vede quindi l'interpellante che non si tratta di soppressione. I vivai rimangono, essi continuano, funzionano per la parte più importante, per ciò che è somministrazione di legno, perchè l'anno venturo possiamo dare mezzo milione di talee e negli anni seguenti anche una quantità maggiore.

E qui potrei fermarmi se non credessi opportuno fare alcune dichiarazioni sopra questo argomento, affinchè si sappia quali sono i miei intendimenti. Io, dico il vero, mi sono impensierito delle notevoli spese, che vanno assorbite e impegnate senza che ne sappia il Parlamento, per questo servizio della fillossera; e mi sono domandato se proceda in guisa che ad esse corrispondano gli effetti sperati.

Noi, pur troppo, colti e sorpresi dalla potenza del male, che minacciava di distruggere i nostri vigneti, nel primo momento, alla forza d'attacco abbiamo voluto rispondere con eguale forza di contrattacco e di difesa, adottando quel metodo, che io chiamerò della distruzione classica, compiuto dal Governo quasi a tutto peso del bilancio e applicato largamente e senza misura; metodo che è rimasto nostro esclusivo. Negli altri Stati, se si eccettui la Germania, che lo adottò unicamente nelle vigne fillosse-

rate del Reno, e la Svizzera in alcuni punti, nessuno ha imitato il nostro esempio.

È utile, che noi continuiamo a spendere 800 o 900 mila lire per una distruzione che non ha fermato il dilagare del male, nè fermata la marcia devastatrice dell'afide distruttore? E mi sono domandato: se torni utile persistervi dovunque, anche trattandosi di vaste zone, nelle quali vi è forte distanza tra i centri d'infezione e il luogo dove sono altre vigne, o queste sono disseminate in vaste plaghe lontane tra loro?; se non convenga limitarla solo a quelle zone dove sia una vasta estensione di terreni vignati senza soluzione di continuità per togliere i focolari circoscritti d'infezione nei quali, colla distruzione, si può sperare di fermare il rapido ed intenso propagarsi del male?

Il Senato intende che nel poco tempo da che sono al Ministero non ho potuto risolvere tale questione; ma la pongo col proposito di risolverla. Mi sono anche fermato sulla spesa dei vivai, e credo che anche essi offrano un altro tema di studio a fin di decidere se e fino a qual punto debba estendersi riguardo ad essi l'esercizio governativo, di cui non offrono esempio gli altri Stati, e che l'ultima legge ungherese, tranne in casi eccezionali, ha condannato.

L'aiuto e l'incoraggiamento, anche largo, come fu dato finora dal Governo alla attività privata, era utile e ammetto che fosse necessario. Ma deve ora continuare il Governo, a far esso il distributore delle piante madri ed il coltivatore degli innesti-talee, secondo le singole specie desiderate dai proprietari?

Anche tale questione mi sono proposto di studiare, e spero di risolvere in modo che si possa facilitare la ricostituzione dei vigneti; e, senza forti aumenti delle somme iscritte in bilancio e adottando metodi diversi, eccitando, con mezzi idonei, l'azione e l'attività privata, ottenere più fecondi risultamenti, diffondendo l'istruzione e procurando l'aiuto del credito.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Duolmi di non potermi dichiarare soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ma, prima di dirne il perchè, mi consenta il Senato di rilevare alcune, non dirò inesattezze, ma alcune omissioni che io ho rilevate nel suo discorso.

Premetto che questi vivai di barbatelle innestate furono istituiti in seguito ad unanime parere della Commissione consultiva antifillosserica, della quale Commissione fanno parte persone di notoria competenza delle varie regioni d'Italia. E prima di emettere tale parere sia sicuro il Senato che il problema fu studiato e lungamente studiato.

Un'altra cosa che mi preme notare è questa. L'onor. ministro disse che i sacrifici che sono imposti al bilancio dello Stato per il funzionamento dei vivai sono eccessivi.

Ora è bene che il Senato sappia che ciò è inesatto. Già da un anno, e su parere della stessa Commissione consultiva antifillosserica, fu completamente abolita la distribuzione gratuita, sia di barbatelle che di talee; di guisa che i proprietari che le vogliono le pagano al prezzo di costo; è un servizio che lo Stato fa ai proprietari, ma a spese di questi e non già a spese sue.

Questo mi pareva un punto importante da chiarire, appunto perchè sarebbe dannoso equivoco il credere che si tratti di maggiori aggravii al bilancio dello Stato.

Venendo a rispondere a quanto ci ha detto il ministro, io osservo che nel bilancio d'agricoltura, industria e commercio è stanziata una somma di L. 535,000 per la lotta contro la fillossera. Però già da vari anni è avvenuto che questa somma si è dimostrata insufficiente, e che si è provveduto ai maggiori bisogni con prelevamenti sui fondi di riserva; prelevamenti che l'anno scorso ammontarono a 500 mila lire, portando quindi il fondo totale disponibile a poco più di un milione.

Quest'anno il prelevamento si è limitato a sole 200,000 lire. A me parve e pare assolutamente inopportuno questo lesinare sopra un servizio pubblico di tanta importanza.

Il Senato sa che la produzione vinicola italiana è la più importante delle industrie che esistano nel nostro paese. Calcolando a 34 milioni di ettolitri in media la produzione del vino in Italia, ed attribuendo il valore medio di venti lire, abbiamo un prodotto totale che rappresenta un valore di un miliardo all'anno, di cui tre quinti almeno sono assorbiti dalla mano d'opera.

Non credo che vi sia altra industria italiana che, anche da lontano, possa competere con

questa. Deve quindi impensierire il saperla minacciata, anzi condannata a morte dall' invasione fillosserica contro la quale, pur troppo, non sono valse rimedi di sorta. Si può bensì cercare di ritardare il cammino della malattia, ma è oramai assodato che se questa industria non si vuol perdere, bisognerà addivenire alla ricostituzione de' nostri vigneti con viti americane: altra soluzione pratica non v'è; è questione di tempo.

Or bene: dato e non concesso, che la riduzione sul fondo assegnato alla campagna antifillosserica sia stata necessaria (io non lo credo); è atto di saggia amministrazione il continuare a spendere ciò che si spendeva quando si avevano maggiori somme, in esplorazioni e nell'applicazione dei metodi curativi e fare invece ricadere il danno della economia sui vivai?

A me pare di no; a me pare che il Ministero abbia sbagliato strada. Io non ne do intera la colpa all'attuale ministro, perchè egli arrivò quando questo era già stato in gran parte fatto, ma dico soltanto che, se riduzione vi doveva esserci, era più opportuno ridurre altre spese, e non mai quelle dei vivai, e molto meno poi dei vivai esistenti nelle regioni dove già la fillossera fa strage.

Ma il ministro potrebbe rispondermi: ormai per quest'anno il male è fatto e mi mancano i mezzi per provvedere ai vivai.

Se il ministro così rispondesse io credo di potergli dimostrare che è in equivoco; che non occorrono ulteriori stanziamenti in bilancio, occorre solo una lievissima anticipazione da parte del Tesoro, che sarebbe poi rimborsata a fine d'anno.

Ho già detto che le barbatelle innestate dal Ministero non si danno, ma si vendono a prezzo di costo; quindi quel che spende ora lo riprende al momento della consegna. Ed anche questa anticipazione può essere ridotta.

Secondo il regolamento fatto l'anno scorso, si richiede al proprietario, che domanda barbatelle innestate, un deposito di un quinto del prezzo, rimettendo il pagamento del resto alla consegna. Ora io credo che i proprietari non avrebbero difficoltà a che l'anticipazione fosse elevata da un quinto ad un terzo. E ciò sarebbe un considerevole aiuto pel Ministero.

Tenendo conto di questo aiuto, per innestare le barbatelle del vivaio di Santa Flavia in pro-

vincia di Palermo, occorrerebbe una anticipazione da parte del Tesoro non eccedente le trentamila lire. Domando se è possibile che non trovi modo il Ministero di anticipare trentamila lire per un servizio tanto importante a sollievo di province duramente colpite nei loro più vitali interessi.

Ridotta a questi termini parmi quindi che la cosa potrebbe risolversi molto facilmente.

Ottinga il Ministero una piccola anticipazione dal Tesoro, che non costituisce aggravio per il bilancio, e chiedi ai proprietari un'anticipazione maggiore sulle barbatelle che domandano ai vivai.

Un'ultima osservazione ed ho finito. L'onorevole ministro pare che non sia fautore convinto dell'utilità dei vivai governativi e soprattutto dei vivai di talee innestate. Il discutere su questo punto sarebbe ozioso in questa sede, poichè converrebbe entrare in considerazioni d'indole tecnica; ma osservo sommariamente che la Commissione consultiva, esaminato attentamente il problema, riconobbe che in alcune provincie è difficile poter moltiplicare i vivai di talee innestate a tavolino, per la natura stessa del suolo che non si presta.

Quindi ben sovente i proprietari, ancorchè avessero volontà e mezzi per stabilirli non lo potrebbero per mancanza di terreno adatto. E questo è vero soprattutto nelle provincie di Palermo e di Trapani. Fu riconosciuto perciò più utile di fare questo vivaio centrale in una località, dove il terreno si presta mirabilmente, e distribuire poi queste barbatelle al prezzo di costo.

Ed io posso assicurare il ministro ed il Senato che la soppressione di questo vivaio costituirà un vero danno per tutti i proprietari, massime per i proprietari piccoli, e le lamentele perciò sono generali, e sono pienamente giustificate.

Io confido che il presidente del Consiglio, che, ha l'onore di essere deputato della provincia di Palermo, vorrà in questa occasione associarsi ad una richiesta che tutti gli altri deputati e senatori di quella provincia già hanno rivolto al ministro di agricoltura, e che egli voglia mettere una buona parola per vincere la riluttanza burocratica che pare che esista al mantenimento di una istituzione, la quale è veramente di grandissima utilità, e posso dire di vera necessità per tre provincie del Regno.

GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI. Ho chiesto di parlare, onorevoli colleghi, per proferire poche parole in aggiunta al discorso, opportunissimo, a mio credere, stato pronunciato dall'onor. Di Camporeale.

Appartenente come lui alla Commissione consultiva per la fillossera, della quale egli ha parlato, mi sarebbe parso di venir meno ad un dovere, rimanendo silente in una questione che altissimamente interessa il nostro paese.

Io non ripeterò nulla di ciò che ha detto l'onorevole preopinante; non mi occuperò nemmeno in ispecial modo del vivaio di Palermo; le mie pochissime parole contempleranno lo stato fillosserico di tutta l'Italia.

Signori, questo stato è assai grave: io credo che sia urgente di provvedere, che sia urgente di fare degli sforzi maggiori di quelli che sono stati fatti fino a quest'ora.

Non limitiamo le nostre vedute alle Casse dello Stato; pensiamo a ciò che veramente dovrebbe essere oggetto delle nostre principali cure, alla economia nazionale.

Ma se numerosissimi proprietari di vigneti in Italia perdono il loro prodotto, primo effetto, sarà la riduzione del gettito delle imposte indirette. E questa riduzione, o signori, può essere grande, perchè grande, come è noto, è la coltivazione delle viti in Italia, grande il ricavato che se ne ottiene. Se questo ricavato verrà meno, l'Italia che già si trova in condizioni meno prospere, pensate a che punto sarà ridotta! Diminuiti necessariamente i consumi, le imposte indirette ne subiranno il contraccolpo, e quindi anche volendo pensare soltanto al bilancio dello Stato e non a quello della nazione, il danno appare enorme.

Inoltre vi si dovrebbe aggiungere la perdita parziale delle imposte dirette, giacchè quando i proprietari della terra si vedranno completamente distrutti i loro vigneti, non potranno più pagare le imposte dei terreni e dei fabbricati, e alle numerosissime vendite fiscali che già ora si fanno, altre se ne verranno ad aggiungere. In quel giorno sarà, permettetemi la parola francese, una vera *degringolade*; il danno crescerà in ragione geometrica e quindi in ragione spaventevole.

Ma l'onorevole ministro, preoccupato giustamente (ed io gliene do lode) delle condizioni del bilancio dello Stato, ha fatto emergere il poco danno che, secondo lui, deriverebbe dalla soppressione del vivaio di Palermo ed ha parlato dei succedanei che vi potrebbero essere. La sua opinione sul poco danno io non la dividerei. Egli il succedaneo lo troverebbe nel ridurre le spese da una parte, dando degli aiuti dall'altra.

Riduzioni nelle spese di esplorazione e di distruzione, credo che non se ne possano fare, perchè cresce continuamente il bisogno di eseguire nuove esplorazioni, ed una volta trovata l'infezione, vi è la necessità di distruggerla, quando la distruzione si riconosca utile, cioè quando l'infezione sia limitata a piccoli centri di recente formazione e lontani dai centri gravi già abbandonati.

Vi è però il mezzo di risparmiare, ed io tante volte l'ho propugnato in seno alla Commissione della fillossera, quantunque senza felice risultato, ed è quello di abolire completamente i sussidi per l'applicazione del sistema curativo. La notizia dell'importanza di quelli inutili sussidi mi ha alterato talmente, che in una adunanza della Commissione sono uscito in una espressione della quale poi mi sono pentito, perchè era grave la parola, come era grave il fatto al quale la parola alludeva.

Signori, in un anno solo si sono spese 140,600 lire per subsidiare dei proprietari che volevano applicare il sistema curativo alle loro vigne, in un'unica provincia!

Ma non vi pare grave questo?

Il bisogno principale nelle condizioni presenti è quello di moltiplicare le viti americane resistenti anche in Italia; applicata questa somma ingente ai vivai, avrebbe dato un risultato sensibile.

Lasciate, onor. ministro, che il sistema curativo venga attuato dai viticoltori alle loro vigne, a proprie spese, se credono che possa essere utile, perchè non può giovare che ai proprietari che lo applicano, se giova, il che io non credo.

Ma alla generalità dei cittadini, alla quale il Governo deve pensare, non giova il sistema curativo con piccole dosi di solfuro di carbonio, il quale non serve ad altro che a tenere in vita il vigneto per qualche anno di più, conservando

così un fomite di infezione il quale la propaga continuamente agli altri vigneti.

Questa è un'idea ovvia, ma che pure trovò una ostinata opposizione.

Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio, il quale ha fatto cenno di approvazione a quanto io dissi.

Ecco, onor. ministro dell'agricoltura una cosa che può fare subito con grande utilità, disponendo cioè che le somme fin qui donate ai proprietari per l'applicazione del sistema curativo col solfuro di carbonio (non alludo a quello della sommersione, il quale si applica pure in alcune località e che va considerato sotto un punto di vista diverso) che queste somme vengano d'ora innanzi utilizzate per soddisfare almeno in parte altri impellenti bisogni.

Vi sono alcuni luoghi nei quali l'acqua abbonda, e quivi si può applicare il sistema della sommersione; ma è il sistema curativo col solfuro di carbonio che la burocrazia del Ministero di agricoltura ha voluto a qualunque costo suggerire, e quel che più importa, pagare con somme così forti, lasciando poi ineseguite esplorazioni e distruzioni riconosciute indispensabili dalla Commissione, ma per le quali vennero a mancare i mezzi. Io ho addotto un caso solo, ma a questo se ne potrebbero unire altri.

Termino raccomandando all'onor. ministro di formarsi un concetto esatto delle condizioni della viticoltura in rapporto alla produzione ed alla ricchezza nazionale. Che se il rapporto si volesse fare soltanto per le tasse, le ho già osservato che gl'invocati provvedimenti servirebbero ad impedire una rovinosa diminuzione del loro prodotto. Non dico di più.

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. M'importa anzitutto chiarire un dubbio, che pare sia sorto dalle mie parole, le quali, se hanno potuto suonare nel senso ad esse attribuito dai senatori Griffini e Di Camporeale, certamente avrebbero tradito il mio pensiero.

Non posso supporre che nel Senato vi sia alcuno, il quale pensi che nell'animo di un membro del Governo sorga neppure un momento d'incertezza o di dubbio sulla necessità di provvedere affinché i danni della fillossera siano impediti e riparati, di tenere alta e fiorente

l'industria della viticoltura, che è una delle principali fonti di ricchezza del nostro paese.

A nessuno può venire in mente alcunchè di simile, ed io non intesi di certo dir cosa che avesse questo significato. Sostanzialmente ho detto quello che è venuto affermando il senatore Griffini. Egli poc' anzi ha dimostrato che si spendono male le 100 o 150,000 lire date ai privati per certi metodi di distruzione. Accennando ad una spesa, a suo giudizio malfatta, egli ha confermato quel che affermai sugli inutili o poco utili dispendi, sull'opportunità dello studio per vedere se non vi sia modo d'impiegare meglio gli stanziamenti del bilancio destinati al servizio di cui discutiamo.

Le cose da me dette riguardo ai vivai, e qui rispondo al senatore Di Camporeale, debbono intendersi nel senso che io sia non contrario ad essi, ma che mi pare sia argomento degno di ponderazione e che giova sottoporre allo esame della competente Commissione antifillosserica, un ordinamento di essi meno dispendioso ed ugualmente più proficuo e, tra altro, di vedere se convenga continuarli, dovunque, con l'esercizio governativo. E ricordai, ad illustrazione del mio concetto, l'esempio dell'Ungheria.

Nessuno può disconoscere che il Governo ungherese non abbia volto le più energiche cure a portare rimedio ai mali prodotti dalla fillossera, a ricostituire il vigneto fillosserato.

Or bene, a sua proposta, il Parlamento dell'Ungheria, per combattere la fillossera che vi distrusse un'estensione di circa 150,000 ettari, mentre noi ne abbiamo circa 300,000 distrutti, stanziò 1,200,000 fiorini destinati a facilitare la ricostituzione dei vigneti in dieci anni mediante la produzione del materiale viticolo adatto, l'innesto e l'istruzione del vignaiolo; ma non ha voluto che per somministrare le viti americane si facesse un esercizio governativo; tale metodo lo ripudiò, opinando che lo Stato deve dare i mezzi per aiutare e rendere feconda l'iniziativa e l'azione dei privati, non sostituirsi interamente ai medesimi. Perché dovremmo respingere gli ammaestramenti che ci vengono da questo esempio? Non domando, nè pretendo che tutti imitino l'esempio già ricordato di alcuni proprietari della Sicilia, che pur avendo sofferto perdite ingenti a cagione della fillossera, hanno con propri mezzi provveduto all'im-

pianto di vivai e alla ricostituzione del loro vigneto. Non dico questo, ma dico, che quando il Governo dà il legno, o la materia prima, ciò che è difficile i privati riescano a fare venire dall'estero, e dà l'esempio coi barbatellai innestati di quel che si deve fare, non merita il rimprovero di non fornire i mezzi sicuri e idonei perchè l'attività privata a sua volta possa proficuamente esplicarsi.

Tale sistema d'aiuti, sebbene con altri metodi, prevalse anche nella Francia, dove non sono vivai governativi.

L'on. Griffini, competente in questa materia, che l'ha tanto studiata, sa meglio di me, che in Francia i sindacati e le associazioni antifillosseriche sorgono per iniziativa privata; che si vuole che due terzi di proprietari di ciascuna zona infetta deliberino di costituire un consorzio, ed allora il Governo viene in aiuto di essi. Con queste considerazioni non intendo oggi additare la via che si deve seguire anche da noi, nè affermo il proposito di voler attuare senz'altro tali concetti: solo li enunzio come materia di studio che sottoporro all'esame della Commissione antifillosserica, soprattutto nell'intento di ottenere che con gli stessi sforzi e senza aumentare notevolmente la spesa si raggiungano maggiori e migliori risultati.

Quindi non mi pare di meritare il rimprovero di non darmi pensiero del grave problema e di non volerlo risolvere con mezzi idonei.

Alle ultime osservazioni di fatto dell'onorevole Di Camporeale mi è facile la risposta. Egli attribuisce al Governo il pensiero di voler un sistema di economie, che egli ha detto della lesina.

Qui non è questione di economia, è questione di legge di contabilità. Egli mi dice: i proprietari pagano il costo delle piante, degli innesti, delle talee, di quanto ad essi è dato.

Anzitutto non pagano il costo di produzione. Ho qui i dati dai quali apparisce che mentre noi spendiamo lire 19 o 20 per mille talee, il prezzo medio di vendita di esse è di lire 11; e delle barbatelle innestate le quali costano lire 134 in media se ne rimborsano solo 110. Questo è chiaro perchè il proprietario non concorre nelle perdite delle piantagioni che vanno a male, e quest'anno di 824,561 innesti di talee del vivaio di Santa Flavia, ne abbiamo perduta la maggior parte, sia per difficoltà dell'impianto del

primo esperimento, sia perchè le Berlandieri attecchiscono difficilmente, ed anche per le anormali condizioni meteoriche che hanno fatto disseccare una gran parte di queste talee. Quindi gli introiti non corrispondono alla spesa, ma anche fossero pari, noi, secondo la legge di contabilità, non possiamo calcolare sulle entrate che vengono dopo, e che vanno ad impinguare il bilancio dell'entrata. Ma ripeto, a tranquillare l'onorevole Di Camporeale, al quale forse sono sfuggiti i dati di fatto, che ho riferito, ripeto che cogli innesti che noi possiamo avere in esuberanza da altri vivai siciliani, possiamo ora provvedere alla provincia di Palermo. Del resto studierò i modi di soddisfare le aspettative legittime ed i giusti interessi di quelle popolazioni, provate da tanti guai. Intanto sottoporro alla Commissione antifillosserica le questioni che ho accennate e spero che con la cooperazione di essa riusciremo, senza domandare maggiori sacrifici ai contribuenti, nè notevole aumento di spesa del bilancio dello Stato, a provvedere meglio a questo servizio tanto importante per l'economia nazionale.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Mi dispiace di dover riprendere la parola per rispondere all'onorevole ministro.

Io certo non mi rifiuto ad ammettere che si possa discutere intorno al miglior indirizzo da darsi all'azione dell'amministrazione nella lotta contro la fillossera e per favorire la ricostituzione dei vigneti.

Però osserverò all'onorevole ministro che evidentemente quelle qualsiasi nuove provvidenze che potranno essere prese, potranno avere efficacia negli anni futuri, ma che non si può d'improvviso ed a metà dell'anno mutare via. Si finisce così col non far niente, ed è un anno perduto. Ed un anno perduto costituisce un gravissimo danno.

Del resto, per conto mio, dubito che gli studi circa il nuovo indirizzo che pare vagheggi il ministro possano condurre a molto utili risultati, e soprattutto dal punto di vista del bilancio dello Stato. Egli ha dato alcune cifre, le quali permettono, per lo meno, il dubbio. Egli citò l'esempio del Governo ungherese che anzichè creare vivai governativi concede larghi sussidi ai Consorzi di proprietari per la ricostituzione

dei vigneti; ma egli stesso ha detto che questi sussidi ammontano ad un milione e 200,000 fiorini, il che vuol dire circa tre milioni di lire nostre; mentre col sistema che è stato finora seguito in Italia, comprese tutte le spese non tutte egualmente utili per per esplorazioni, per distruzione e per vivai non abbiamo mai superato il milione; due milioni di meno di quello che spende l'Ungheria.

Il sistema italiano, sarà, se si vuole, meno efficace, questo è da discutere, ma certamente è meno costoso di quello adottato in Ungheria.

Tornando poi al vivaio di Palermo, in sostanza la grande difficoltà che fa il ministro è che la legge di contabilità si oppone acchè il Tesoro faccia la necessaria anticipazione, per quanto piccola questa anticipazione sia, e che il Ministero non può nemmeno valersi delle anticipazioni dei proprietari perchè queste debbono versarsi al Tesoro e non al Ministero.

Ridotta la questione a questi termini, francamente io voglio sperare che tra un vero e reale servizio pubblico, tra un provvedimento che tocca così da vicino l'economia nazionale, ed un articolo della legge di contabilità, la prevalenza debba essere data piuttosto alla sostanza che ad un cavillo contabile.

Non sarà poi la quadratura del circolo, trovare un mezzo col quale il Tesoro possa far fronte a questa piccola anticipazione.

Voglio sperare che non siamo ancora arrivati ad un sistema così eminentemente cinese, che, per rispetto ad un cavillo, si lascino deperire degli interessi così vitali come sono quelli ai quali ho accennato. Non dubito che il ministro, solo ché lo voglia, troverà modo di mettersi d'accordo col suo collega del Tesoro, e che fra tutti e due risolveranno l'arduo problema di trovare la formola contabile mercè la quale questo vivaio possa essere mantenuto.

Il non farlo sarebbe una colpa tanto più se pone mente che i terreni pei quali il Ministero paga un altissimo prezzo, sono stati con grandi spese preparati fin dall'anno passato e sarebbe peccato il non ricavarne tutto il profitto. Non tratta si ormai più che della pura e semplice spesa per gl'innesti, spesa che, come ho detto, potrà ammontare al più a 50,000 lire, di cui 20,000 lire sarebbero anticipate dai proprietari

e resterebbe un anticipo di 30,000 lire a carico del Ministero.

Francamente si tratta di una miseria, ed il venire a parlare di ostacoli di contabilità, mi pare perfino mancanza di riguardo verso provincie che hanno reale bisogno di questo servizio.

GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI. Mi limito a ringraziare l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha fatto al Senato, e delle promesse che ha esposto. Aggiungo il mio convincimento che col l'energia che lo distingue, saprà realizzare queste promesse, ed adoperarsi efficacemente per rialzare l'agricoltura italiana dalle condizioni tristi nelle quali, è inutile negarlo, si trova.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di proprietà per l'opera musicale "Il Barbiere di Siviglia", » (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di proprietà per l'opera musicale: "Il Barbiere di Siviglia" ».

Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge, e del relativo decreto.

Il senatore, *segretario*, CHIALA legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il seguente Decreto Reale 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto d'autore per l'opera il *Barbiere di Siviglia*.

Regio decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di proprietà per l'opera musicale Il Barbiere di Siviglia.

· UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

· R E D' I T A L I A .

· Visto l'articolo 10 del testo unico delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere del-

l'ingegno, del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3^a), che fissa in ottanta anni la durata del diritto di proprietà delle opere adatte a pubblico spettacolo, di azioni coreografiche e di qualunque composizione musicale e stabilisce che tale durata abbia principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera;

Ritenuto che l'opera musicale *Il Barbiere di Siviglia*, di Gioacchino Rossini, fu rappresentata per la prima volta il 16 febbraio 1816, e che perciò, ai termini del suddetto articolo della legge, cadrebbe nel dominio del pubblico il 16 febbraio 1896;

Ritenuto che il Liceo musicale di Pesaro vive in gran parte con gli utili che ricava dalle rappresentazioni dell'opera suddetta, e che tali utili cesserebbero col passaggio di essa nel dominio pubblico, turbando per tal modo l'andamento di questo nobile Istituto, creato dalla munificenza dell'immortale Gioacchino Rossini;

Riserbato ulteriori disposizioni d'ordine più generale sulla riforma della legge 19 settembre 1882 da presentarsi al Parlamento nazionale;

Inteso l'avviso del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il termine della durata del diritto di proprietà stabilito dall'articolo 10 della legge 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3^a), è, per l'opera *Il Barbiere di Siviglia*, prorogato di due anni, a decorrere dal 15 febbraio 1896.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1896.‡

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

V. - *Il Guardasigilli*: V. CALENDI DI TAVANI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Signori senatori. Quando, or sono quindici anni, io ebbi l'onore di venire in Senato pensai a tante cose possibili, non a questa: che il Beaumarchais e il Rossini potessero entrare in quest'alta Assemblea. In verità, se redivivi potessero qui venire in carne ed ossa ne sarei contento, perchè il Beaumarchais nel 1775 fece la satira politica e sociale dell'antico regime, che la rivoluzione poi distrusse; ma ancora freschi sono i motti che flagellarono gli abusi del tempo e che divennero proverbi. Il Rossini fu detto il solo uomo di Stato che avesse l'Italia. E nelle condizioni presenti sarebbe utile consultarlo. (*Harità*).

Ma non credevo che su le opere loro il Senato dovesse deplorare gravi violazioni del pubblico diritto nazionale. Non parlo per fare una semplice protesta e per dichiarare che non darò il voto a questo disegno di legge che a me pare impossibile. Intendo di parlare per ricordare alcuni antecedenti consacrati negli atti parlamentari e mettere in guardia l'onor. ministro dall'opera dell'intrigo e della frode.

L'11 giugno 1891 io interpellai l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, che era lo stesso onor. Di Rudinì, e il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere le ragioni che inducevano il Governo a sottoscrivere e ratificare molti trattati, che per le nostre istituzioni costituzionali dovevano essere sottoposti all'approvazione del Parlamento. Osservai che il Ministero d'agricoltura e quello degli esteri erano più volte caduti nell'errore di consultare solamente l'articolo 5 dello Statuto, che impone il voto legislativo per i trattati che rechino onere alle finanze, o variazione al territorio nazionale, dimenticando che vi ha un più largo principio costituzionale, scritto nelle Disposizioni Generali delle leggi, per cui solamente la legge posteriore può derogare l'antecedente. Deplorai inoltre che il ministro d'agricoltura di quel tempo avesse violato con una circolare la legge dei diritti di autore cagionando grandissimi danni all'umile professione dei suonatori di fanfare e di bande musicali, agli studiosi, alle geniali ricreazioni pubbliche e private, perchè si era permesso ordinare con la ricordata circolare ai prefetti, agli agenti di pubblica sicurezza d'impedire la rappresentazione e l'esecuzione di ogni opera musicale che fosse stata registrata al Ministero

d'agricoltura, industria e commercio, o presso le prefetture. Dimostrai che la registrazione non conferisce diritti di autore, proprietà artistica, ma è condizione necessaria per provare i diritti di autori.

Avvertii un'altra anormalità di quella circolare, che deferiva alla *Società degli autori* in Milano di dare opinamenti intorno alle questioni, come se la parte interessata avesse potestà di decidere senza una disposizione di legge, e come se l'aver stampato opere più o meno pregevoli significasse avere coscienza di non facili discipline legislative.

L'onor. Di Rudinì (per essere breve non leggerò le sue parole) mi promise che avrebbe ordinata una revisione generale di tutti i trattati per ricercare quelli che avevano bisogno del voto legislativo, e che potevo andare certo che per l'avvenire si sarebbero osservate le prerogative del Parlamento; invece di continuo io vedo nel *Bollettino Consolare* pubblicate nuove stipulazioni derivanti dall'Unione artistica internazionale sedente in Berna sulle proprietà artistiche e letterarie, le quali in gran parte amplificano o modificano la legge sopra i diritti di autore del 1865, senza che per la validità delle medesime il consenso legislativo sia chiesto al Parlamento.

Non basta a me di constatare come siano vane le promesse di occasione e le dichiarazioni ministeriali; oggi ho sotto gli occhi un decreto legislativo nuovissimo nella storia delle frequenti usurpazioni che il potere esecutivo fa della potestà legislativa.

Se si ordinasse tutto lo spoglio delle numerose relazioni della Commissione del bilancio e di altre Commissioni legislative, se si scrivesse l'indice di tutte le proposte formulate dagli oratori per richiamare il potere esecutivo nei limiti della divisione dei poteri e all'osservanza dell'articolo 6 dello Statuto che permette i soli decreti necessari all'esecuzione delle leggi purché non dispensino dalla osservanza della legge, si farebbe un'opera gravosa degna dell'omero di parecchi camelli (*Ilarità*).

Si reclama di continuo, spesso si protesta, ma poi si sana l'opera illegale. Le mie censure avrebbero un semplice merito retrospettivo, se non le indirizzassi a prevenire altri danni, altri scandali.

Continuamente la cronaca delle città ove narra feste popolari, concerti, studi musicali, dà notizia delle sorprese di agenti, di negozianti che reclamano diritti di autore, che non hanno. Sentiamo che andarono deferite al potere giudiziario per contravvenzioni persone accusate di aver violato la proprietà artistica e usurpati diritti di autore per opere, le quali non furono mai nella proprietà degli editori o che da lungo tempo sono cadute nel pubblico dominio. Gli abusi debbono avere un termine.

Ma per quanto riguarda il *Barbiere di Siviglia* non credo inutili alcune ricordanze storiche a dimostrare che il Rossini non ne ebbe la proprietà e che giustamente il Governo non ha più secondate le brame illegali di parecchi postulanti.

I senatori, che sono più innanzi negli anni, sentiranno ricordare fatti, de' quali essi furono quasi contemporanei. Tutti sanno la vita di Gioacchino Rossini: ma la tribuna parlamentare deve fornire le prove di quello, che gli oratori affermano. Studiò nel conservatorio di San Pietro a Majella dall'anno 1806 al 1810. Dopo aver composte cinque operette per il teatro di *San Mosé* in Venezia, fu richiesto dal' impresario della *Fenice*. Il *Tancredi* e *l'Italiana in Algeri* lo rivelarono al pubblico italiano. Le melodie del *Tancredi* formarono la sua celebrità. Persino i gondolieri, dimentichi delle loro canzoni marinesche, cantavano l'aria di *tanti palpiti*, con la quale la Malanotte e la Pasta rubavano i cuori, l'aria, che molti di voi giovani cantarellaste nelle delizie dell'amore (*Ilarità*).

Il povero giovane, che più tardi doveva essere il *Titano dell'arte musicale*, dal *San Carlo* di Napoli fu chiamato in Roma dal duca Sforza Cesarini, illustre mecenate di quei tempi. Occorre rammentare il regime de' teatri dopo la restaurazione politica. I principi restaurati, che avevano così ferocemente repressa la rivoluzione, sentivano delizia, amore per i teatri, ai quali davano pingui sussidi. Il principio giuridico che regolava la provvista degli spartiti era in quel tempo la locazione di opera.

I principi, che davano le doti ai teatri, spesso davano dote alle prime donne, alle comprimarie che cedevano alle loro voglie. (*Ilarità*). Essi vollero che gli autori avessero lasciato una copia in grande partitura al teatro, un'altra

copia agli archivi, una terza copia ai conservatorii musicali.

La copia in grande partitura lasciata nell'archivio teatrale concorreva a comporne il *repertorio*. Quella lasciata agli archivi, dei conservatori musicali provvedeva alla educazione delle nuove classi di autori, dalla quale debbono di tempo in tempo sorgere gli ingegni privilegiati, che il Bellini chiamava i *corvi bianchi*.

Di anno in anno, nella stagione d'inverno, detta di *carnevale*, si aumentava questo *repertorio*, perchè gl'impresari erano obbligati a scritturare nuovi compositori. L'impresario, che succedeva al predecessore, trovava un repertorio, col quale poteva rimettere frequentemente in scena le opere già applaudite quando fallivano le nuove. Nello Stato romano le condizioni erano diverse, perchè il principe sacerdote guardava il teatro come il *frutto proibito*. Il SILVAGNI scrisse che da secoli le rappresentazioni teatrali si davano in Roma presso principi, cardinali e persino presso il Papa; ma che tali divertimenti erano per il pubblico una specie di frutto proibito, che bisognava godere nascostamente. Bologna e la Romagna godettero di un trattamento speciale: i municipi davano le dotazioni. I nobili fecero edificare teatri, quale il *Valle*, il *Capranica*, il *Pallacorda*, poi *Metastasio*. Il Terlonia ebbe l'*Apollo*, il duca Sforza Cesarini quello di *Torre Argentina* su disegno del marchese Girolamo Theodoli e l'inaugurò nel 1732.

Dopo la restaurazione, Bologna, municipio, dava una dotazione allo stupendo teatro...

FINALI. Anche gli altri municipi.

PIERANTONI... Forse anche il teatro di Forlimpopoli, dove il Passatore rappresentò quella terribile scena (*risa*) potette avere sovvenzioni: io parlo dei teatri di prim'ordine, che commettevano opere nuove.

Il duca Sforza Cesarini, che non sdegnava di essere l'impresario del suo teatro, fece stipulare scrittura col Rossini pel carnevale dell'anno 1816. L'obbligò a consegnare la partitura, l'obbligò a comporre l'opera secondo l'uso, ad assistere alle tre prime rappresentazioni, a dirigere la esecuzione al cembalo. Gli offrì di musicare lo stesso libretto, che aveva musicato Paisiello. Sapete le vicende della prima rappresentazione di quell'opera immortale, l'ira del pubblico che suscitò, perchè il giovane Rossini fu biasimato

di avere voluto toccare alla gloria di Paisiello. Egli si applaudi dall'orchestra mentre tutti fischiarono; ma dopo due o tre sere la musica andò celebrata e *Figaro* fece il giro del mondo.

Rossini per quella musica divina ebbe solamente 600 scudi e l'abitazione per tutto il tempo della durata del contratto della stagione.

Nell'anno in cui fu rappresentata quella musica immortale non vi era legge a tutela dei *diritti d'autore*. È cosa certa, che il solo modo onde Rossini potette rendere produttiva la sua creazione, fu quello di moltiplicarne le copie in grande partitura e venderle a tutti quelli che gliene facevano richiesta.

Ai 26 ottobre del 1819 il *Barbiere* fu eseguito a Parigi nella sala Louvois dagli artisti italiani; fu tradotto in francese e rappresentato all'*Odéon* ai 6 maggio 1824.

Nel 23 settembre 1826, Leone XII pubblicò un Editto sopra la proprietà artistica e letteraria. Riconobbe a chiunque, *straniero o suddito*, avesse pubblicato per istampa ogni maniera di opere di scienze o di arti il diritto assoluto di proprietà durante la vita. Per far valere questo diritto bisognava che le opere non fossero già divulgate, e bisognava ottenere la licenza per la stampa.

Il Rossini non pensò mai di esercitare diritti d'autore, che non aveva sopra un'opera già divulgata da dieci anni. Del *Barbiere* si fecero numerose edizioni in *grande partitura*, che vuol dire il volume, dal quale si estrarono le singole parti del canto e dell'orchestra.

I compositori, che dalla pubblicazione della legge in poi avessero voluto conservare i loro diritti, dovevano insinuarlo, cioè registrarlo al Ministero del commercio.

Feci ricerca negli archivi di Santa Cecilia in Roma e di San Pietro a Majella in Napoli per conoscere il numero delle edizioni in grande partitura. In Roma esiste l'edizione per grande orchestra fatta dalla litografia Ratti, che stava in via della Croce n. 17. Vi è una grande edizione in partitura fatta dal Guidi, fiorentino, che ebbe il premio nella Esposizione nazionale di Firenze, in gran parte regolata dal rimpianto Quintino Sella. L'edizione Guidi costava lire 40: chiunque comprava per 40 lire quella edizione, poteva rappresentare la musica, che era di uso comune.

Altre due copie manoscritte sono in Santa Cecilia. Ee aveva il Cencetti, direttore dei cori.

dell' Apollo. Se le era procurate nell'esercizio del suo impiego. Una copia reca la dichiarazione che era stata fatta nella copisteria di San Carlo. Gli eredi del Cencetti la regalarono a Santa Cecilia.

Venne il 1860; principi e Re fuggirono inseguiti dalla loro mala coscienza; i teatri rimasero privi delle dotazioni regie. Gli stessi mecenati, alcuni seguirono i principi spodestati, alcuni, figli valorosi di defunti, combatterono sui campi italiani le belle vittorie di Montebello, San Martino, Castelfidardo.

Rimasti i teatri regi senza protettori, il deputato Nisco domandò alla Camera dei deputati, nella seduta dei 10 aprile 1863, che sino a quando non si fosse fatta una legge sulla proprietà artistica e letteraria i municipi avessero preso in custodia e in esercizio i teatri di dotazione regia.

Vi fu un oratore, il quale disse che il più grande errore che commetteva il Parlamento italiano, era quello di abbandonare la protezione artistica dei nostri grandi teatri per sottometerli alla legge della concorrenza industriale.

Ricordò Napoleone che quasi tra le fiamme dell'incendio del Kremlino da Mosca emanava il famoso Decreto, che ordinò l'Opera di Parigi come un'Accademia nazionale.

Che cosa fecero gl'impresari scritturati da sindaci e da amministrazioni inesperte? Svaligliarono completamente i repertori dei teatri loro dati in esercizio, trafugarono le opere in grandi partiture per farne mercatura. I disastri economici di alcuni editori musicali, le fusioni di Società editrici crearono la minaccia del monopolio. Pubblicata la legge del 1865; bisogna stimare l'importanza di quella legge che fu in gran parte opera del Senato, perchè il progetto del Manna fu rifatto per studio specialissimo di Antonio Scialoja, uno di quegli insigni economisti che col Boccardo, col Mancini e con altri scienziati, avevano sostenuta la necessità di una legge per i *diritti di autore* ne' congressi degli scienziati.

Quella legge, in tante parti pregevolissima, fu esagerata in un solo punto, in quello, che assicurò i diritti di autore per la durata di ottanta anni. Non pensarono gli onesti e dotti legislatori del tempo alla sorte serbata agli autori che non più trovavano le Caterine di Russia, i Re e i principi mecenati, che davano doviziosi regali

e sovvenzioni. I giovani ingegni nell'epoca più ridente e desiosa dell'arte diventano, mi si permetta la frase, gli schiavi di coloro che li chiamano a scrivere opere.

La più grande creazione del Rossini, il *Barbiere di Siviglia*, costò seicento scudi. Vilissimi furono i prezzi dati ad altre celebri composizioni del Bellini, del Donizetti, senza dire del Pergolesi, del Paisiello, del Cimarosa. Non ostante la protezione della legge impresari ed editori per compra-vendita fanno propri i diritti di autore. Si hanno figli di popolari scrittori, tra i quali ricordo il Petrella, il maestro dai facili canti, che furono costretti a mendicare alle porte degli amici del padre l'elemosina per vivere. (*Benissimo*).

Non si comprese allora che il diritto dato ad un giovane compositore, che ha bisogno di trovare la scrittura, il teatro e l'editore, va alienato a vile prezzo: per dura necessità, l'autore è costretto ad alienare per poco la sua proprietà letteraria. È troppo se per pochi anni qualche compositore ottiene il patto di conservare una modesta quota dei diritti di autore.

Ma torno al Rossini. Egli appena fu informato che l'Italia unita con la legge dei 25 giugno 1865 protesse la proprietà artistica, die' procura al Ricordi per la tutela e la riscossione dei diritti d'autore che a lui potevano essere dovuti. Ai 15 marzo 1866 sopra un volume del *Barbiere* in grande partitura fu fatto apporre il bollo. Altra registrazione fu fatta dal Ricordi ai 24 settembre 1867. Il Cottrau lo registrò una terza volta per suo conto in Napoli ai 28 giugno 1871.

Il potere esecutivo non si può rifiutare a compiere le formalità imposte dalla legge, le quali conducono a conservare diritti, se diritti si hanno; ma gli autori e i loro aventi diritto hanno sempre il dovere di giustificare la loro proprietà. La legge stessa punisce le dichiarazioni e le registrazioni abusive fatte da coloro che o non ebbero o avevano perduto i diritti di autore.

Rossini col testamento 5 luglio 1859 donò alla moglie gli autografi e le composizioni musicali inedite, e nominò erede il comune di Pesaro con l'obbligo di fondare un liceo musicale. Il testatore non pensò di comprendere nella eredità l'opera, che aveva alienato quarantatré anni prima.

Presto incominciarono i conati per ritogliere dall'uso comune le opere del Rossini. Nell'autunno dell'anno 1869 si rappresentò su le scene del teatro comunale di Bologna l'*Otello*. La vedova del Rossini credendo che il possesso dell'autografo le conferiva diritti citò avanti i tribunali i professori della partitura. Il tribunale di Bologna ai 14 settembre 1870 e la Corte di appello ai 15 aprile 1871 decisero sapientemente che il legato di un manoscritto non è titolo che conferisca diritti di autore. Il Ricordi querelò un Andrea Zucchi per asserita contraffazione di numerosi spartiti, fra i quali comprese il *Barbiere*; ma il Tribunale di Milano ai 13 luglio assolse l'accusato.

L'articolo 40 della legge sanziona che *non si possono far vivere diritti estinti*. Pareva impossibile l'audacia di voler creare diritti prima *non pensati dal legislatore*. Chi non sa che Francesco Ferrara con altri negò la proprietà letteraria? Tuttavia più tardi a Milano contro questi giudicati e principî di legge Tribunale e Corte di appello dichiararono, dando effetto retroattivo alla legge italiana, che vi erano diritti di autore pel *Barbiere* dal 1816, per ottant'anni, che cadevano al 1896. La sentenza pronunciata nella causa tra il Ricordi e il Sonzogno non era di quelle, *quae faciunt jus inter omnes*. Chiunque avesse posseduta opera in grande partitura poteva rappresentarla ed eccipere che la sentenza milanese fu *res inter alios acta*.

Nullameno o che i diritti di autore non fossero, com'è cosa certa, mai esistiti, per difetto di legge e per la vendita delle partiture o che si fossero estinti, dopo ottant'anni non poteva arbitrarsi il Governo di ledere il dominio pubblico la legge contro l'interesse generale. La domanda del Liceo non ha nessun fondamento nella legge, nel giudicato, nella potestà costituzionale del Ministero.

Ora sia data lode alla Corte dei conti la quale fece strenuamente il suo dovere. Non si può comprendere come mai il Ministero si fosse ostinato a pubblicare il decreto 19 febbraio 1891 quando la Corte ne aveva respinta la registrazione.

Non si può comprendere un Governo, che in materia di proprietà, con l'art. 29 dello Statuto, che dichiara inviolabili tutte le proprietà abbia osato di mettere la mano alla proprietà collet-

tiva, che può essere usata da 30 milioni d'italiani e dal mondo civile. Bisognava sapere chi consigliò l'iniqua opera, quali indebite ingerenze si posero in movimento.

Nè bastò il primo eccesso. Tante volte si deplorò che le assemblee legislative trascurino l'esame dei decreti registrati con riserva per decidere se la ragione fosse da parte del Governo o da quella della Corte dei conti. La relazione ne informa che il decreto, registrato con riserva, fu esaminato dalla Commissione permanente della Camera elettiva e dichiarato illegale e non giustificato da suprema necessità. E pure di fronte alla censura parlamentare, che dichiarò più che l'illegalità la incostituzionalità, un nuovo Ministero ripresentò il decreto perchè fosse convalidato con legge.

Ponderiamo, onorevoli colleghi, l'importanza della illegalità dichiarata per sapere se un Ministero possa riproporre al Parlamento la convalidazione di un decreto già dichiarato illegale?

Dal 10 febbraio 1896, al momento in cui il decreto fu ripresentato, si compirono le elezioni generali, le quali fecero cadere tutte le proposte di legge.

Potenti dovettero essere le clientele parlamentari che fecero ripresentare il 10 gennaio 1898, quando stanno per spirare i due anni, un decreto caduto come disegno di legge. (*Senza azione*).

Il relatore, sapiente ed esperto nelle cose di Governo, ha biasimato l'arbitrio ministeriale, e ci ha persino informato che il Liceo musicale di Pesaro neppure ebbe in realtà un buon frutto da questi arbitri. Egli ha voluto assicurare l'avvenire scrivendo: «È debito nostro affermare che il Governo non deve ricorrere a decreti-legge pei provvedimenti *di questa natura*». Io avrei bramato che non avesse fatta distinzione. (*Ilarità*). Il Governo non ha una potestà di fare decreti-leggi nè diversi simiglianti a questa numerosissima categoria, nè simili alle passate usurpazioni di altri ministri. È tempo che cessi la usurpazione del potere legislativo, la facile violazione della divisione dei poteri.

L'art. 6 della Costituzione sanziona che: «I decreti ed i regolamenti debbono essere fatti soltanto per l'esecuzione delle leggi, *senza sospendere l'osservanza e dispensarsene*». Non permette differenze e distinzioni di categorie,

Non si ricordino *i catenacci* che furono arbitri. Sarebbe bene che una volta alfine fosse messo sotto *catenaccio* chi guasta il patto nazionale. A me basta che il Senato prenda atto delle proteste fatte dalla Commissione.

Quanto a me io non posso dare il voto alla legge, perchè voglio rimanere fedele alla Costituzione giurata, e perchè sprezzo le contraddizioni.

Tutti i legislatori riconoscono che il decreto non si poteva fare, che fu incostituzionale, che era abusivo; ma intanto si rassegnano a votare la legge che sana la frode, perchè si dice che l'attuale ministro - di cui rispetto la prudenza e la probità - continuerà a studiare le modificazioni alla legge che regolano i diritti di autore. Ma qui non si tratta di un nuovo diritto da studiare ma del rispetto dovuto alla legge vigente e alla Costituzione. Si dice che si tratta di un delicato argomento di diritto costituzionale, invece l'abuso è chiaro.

Si deve chiedere il ritorno puro e semplice a quelle tradizioni che fecero onorato il Parlamento subalpino ed il Parlamento italiano. Io comprendo che si possa studiare una nuova legge per futuri autori, ma leggi retroattive non sono ammissibili.

Ammetto potersi studiare, e con senno ed onestà vorrei giovare alla fondazione Rossini: se dalla rappresentazione o dalla ristampa delle opere di dominio pubblico si possa riscuotere una modestissima tassa, con la quale il Governo potrebbe dare il sussidio agli istituti musicali e sussidiare quei discendenti dei grandi maestri che, se vivono della gloria de' loro antenati, possono talvolta provare il tormento della miseria.

Se il Parlamento italiano sentì la necessità di dare pensione vitalizia ad alcuni figli dei grandi patrioti che sopra gli altri redensero l'Italia, anche i figli di coloro che con l'arte tenero viva la nazione italiana potrebbero essere aiutati con provvedimenti; ma insieme con queste ed altre concessioni bisogna richiamare il Governo alla esecuzione della legge vigente, studiare nuove sanzioni, che ritolcano la mala preda delle opere di repertorio a veri farfanti. Bisogna restituire i repertori ai teatri.

Oggi torna impossibile ai teatri minori di pagare i forti noleggi che le opere nuove adimandano; è difficile per molti teatri secon-

darii il mettere in iscena le nuove musiche, nelle quali la melodia è sopraffatta dalla forza sinfonica e orchestrale, e dove in gran parte la coreografia ha preso il posto del dramma umano.

Egli è necessario ritornare a quelle grandi tradizioni che allietavano i nostri padri, per far sicure le sorti e i vantaggi che l'Italia riceve dal ceto de' suoi artisti. Spesso umili Italiani usciti dalle classi popolari lucrano milioni che convertono in stabili patrimoni.

Il ministro della guerra dovrebbe risparmiare qualche buon musicista e allievo cantante dal servizio militare obbligatorio, come Napoleone I fece con Rossini e Francesco d' Austria col Donizetti.

Nel tempo nostro il numero dei teatri si moltiplica, mancano le forti dotazioni ai teatri; sensibili sono i noleggi delle opere nuove; gravati i bilanci municipali. Un indegno monopolio organizzato e la flagrante violazione della legge vigente tolgono alla rappresentazione tutte le opere che da lungo tempo sono di dominio pubblico.

Se tra non molto i teatri, che furono di Corte, sapessero per intelligente azione dei municipi reclamare le opere che erano di repertorio, facendole copiare dai licei, dagli archivi, e se con l'aiuto del Governo sorgesse una Società editrice per fornire opere in grande partitura ai teatri di seconda e terza categoria, il popolo italiano riaccenderebbe le sue tradizioni, perchè la grande coltura nazionale si avvantaggerebbe dalla diffusione delle opere.

Tornerò un'altra volta sul tema con speciale interpellanza. Intanto ho voluto esprimere il mio pensiero, i miei voti. Termino col dire che se vogliamo celebrare le nozze d'oro della libertà con lo Stato, meglio delle vane pompe gioverà la custodia dei nostridiritti, l'osservanza dei nostri doveri.

La rielezione del decreto-legge sarà monito severo, perchè qualsiasi nuovo ministro non si permetta più di toccare allo Statuto che abbiamo giurato di rispettare fedelmente. (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *dell' Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI *dell' Ufficio centrale*. Il senatore Pierantoni ha dato biasimo al decreto, come

aveva fatto l'Ufficio centrale. Se non che egli vorrebbe che non fosse approvato il disegno di legge che ad esso si attiene; ma il senatore Vacchelli, relatore, bisognando, dimostrerà, anche per altre ragioni, oltre quelle scritte, che è conveniente l'approvarlo. A me poi pare che si debba in questo alto Consesso accennare le origini del decreto, e lo scopo propostosi dal ministro e di poi fatto palese da lui stesso. Il che fo volentieri perchè a lui mi legò un'amicizia di trent'anni; perchè la cosa va congiunta a un istituto marchigiano, fondato da Gioacchino Rossini, e che fa onore grande all'Italia; e massimamente perchè l'atto del Governo ha suscitato o ravvivato una questione artisticamente importante. Sulla quale il ministro ha detto già nella sua relazione che una Commissione va esaminando se non sia il caso di prolungare i termini fissati dalla legge per la durata dei diritti di autore sulle opere dell'ingegno, secondando voti e proposte pervenute al Ministero da privati e da Società.

L'istituto musicale di Pesaro non vive in gran parte cogli utili che ricava dalle rappresentazioni dell'opera: *Il Barbiere di Siviglia*, come scrisse erroneamente nel decreto il ministro Barazzuoli; ma si avvantaggia di quella rendita, che proviene altresì dalle altre opere rossiniane, massimamente da quella del *Giulio Tell*. In vero nel bilancio preventivo del 1898 l'entrata ordinaria, che proviene dalle rendite patrimoniali risulta di lire 124,755. Nel bilancio consuntivo del 1897 il provento dei diritti d'autore è di oltre lire 8000. E queste derivano dalle rappresentazioni appunto di quelle opere, e principalmente dalle rappresentazioni che si fanno di esse nella Francia. Uno specchietto ho dinanzi a me, che riassume le rendite prodotte dai diritti di autore in Italia e in Francia dal tempo che Pesaro diventò posseditrice dell'eredità del Rossini per l'istituzione del Liceo musicale.

Qui si legge:

In Italia.	In Francia.
1882 . . . L. 3,408 13	1882. . . L. 7,598 39
1883 . . . » 1,821 89	1883. . . » 13,036 70
1884 . . . » 2,831 05	1884. . . » 20,587 80
1885 . . . » 2,636 97	1885. . . » 22,646 45
1886 . . . » 2,442 41	1886. . . » 16,605 77
1887 . . . » 2,816 11	1887. . . » 13,739 71
1888 . . . » 1,676 01	1888. . . » 18,011 14

In Italia.	In Francia.
1889 . . . L. 3,695 37	1889. . . L. 18,549 23
1890 . . . » 2,444 51	1890. . . » 15,709 80
1891 . . . » 3,396 15	1891. . . » 19,465 32
1892 . . . » 2,207 75	1892. . . » 14,077 25
1893 . . . » 2,048 83	1893. . . » 10,181 11
1894 . . . » 2,849 10	1894. . . » 6,007 47
1895 . . . » 484 45	1895. . . » 7,106 81
1896 . . . » 1,149 05	1896. . . » 9,566 69
1897 . . . » 1,882 —	1897. . . » 7,482 73

Non è maraviglia che Pesaro si adoperasse per non perdere o almeno non menomare queste rendite, che sono cospicue, e in piccola parte date dall'Italia.

Il ministro Barazzuoli scrisse quel decreto, sul quale ha detto il suo parere questo Ufficio centrale. Egli non doveva fare un decreto, ma proporre una legge. Ben è vero che dichiarò di non averne avuto il tempo. Ma del decreto io non parlo; bensì dirò che il suo pensiero, manifestato da lui in una lettera pubblicata è conforme a quello di molti, e dovrà essere il pensiero di ogni ministro, finchè quel pensiero non sia diventato sapientemente una legge.

È una questione alta e degna di considerazione, e legata a tre grandi nomi: Gioacchino Rossini, Riccardo Wagner, Giuseppe Verdi.

È bene che si possa prolungare il termine assegnato ai diritti di autore, quando un alto sentimento o un beneficio pubblico lo richiede. Certamente il fine dell'Istituto creato da Gioacchino Rossini è cosa nazionale.

Nel 1893 il Governo austriaco volendo con un efficace provvedimento giovare alla famiglia del celebre compositore Wagner, propose al Parlamento una legge, che fu approvata dalle due Camere e sanzionata dall'Imperatore nel 26 aprile di quell'anno.

Per virtù di quella legge il diritto esclusivo di rappresentare un'opera musicale o drammatica fu prorogato di due anni oltre la durata fissata dall'altra legge del 1846; talchè la famiglia Wagner ne poteva trarre benefici, come ogni altro autore, perchè il provvedimento era saggiamente generale, cioè per tutti.

La legge inoltre aveva un'altra disposizione davvero imitabile, e conforme al desiderio espresso dal mio collega Pierantoni, cioè che la legge non si applicava a particolari persone o alle imprese teatrali, ai quali l'autore avesse, mediante compenso, ceduto i suoi diritti per tutto il tempo della protezione.

Un siffatto esempio non è, a mio avviso, di poca importanza. Ma si dirà: come c'entra in questa discussione il nome di Giuseppe Verdi?

Ecco. Il Barazzuoli aveva in animo, come scrisse pubblicamente, di proporre una legge onde si potessero prorogare i diritti della proprietà artistica a pubblico beneficio, per modo che anche quello di Pesaro ne avrebbe ricavato profitto; in breve, a vantaggio dello Stato, nè già dello Stato, che si presenta coll'effigie del fisco, ma dello Stato benefico, fautore dell'arte musicale e di tutte le altre arti, le quali sono ornamento splendidissimo della patria nostra, e cagione di grandi guadagni.

Ora il ministro Barazzuoli volle su ciò indagare il pensiero di più persone eminenti per altezza d'ingegno e per eccellenza di opere, e si compiacque di poter affermare che Giuseppe Verdi era caldo fautore della vagheggiata riforma, Giuseppe Verdi, che prepara a sue spese un grande stabilimento a Milano, a beneficio dell'arte musicale e dei suoi cultori bisognosi, facendo giusto assegnamento sui proventi delle opere sue. Pertanto, signori, il ministro non deve meditare se sia conveniente in determinati casi, con determinate condizioni, avere la facoltà di prorogare i diritti di proprietà artistica per pubblico ed evidente beneficio? Io pongo la questione, posta anche nell'altro ramo del Parlamento; e spero che il ministro, studiata la cosa, proporrà prontamente un progetto di legge che soddisfi gli alti desideri degli studiosi, non le cupidigie d'impresari, insomma che riesca un beneficio pubblico dello Stato, e dell'arte tutta quanta. (*Benissimo*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Debbo dichiarare al mio egregio amico, il Mariotti che non è necessario di essere nati nelle Marche per amare Pesaro, e per amare le sue istituzioni musicali. Il Tronto e il Liri cessarono di essere i confini che ci dividevano. Io amo immensamente il Liceo di Pesaro, che qui nulla ha da vedere; stamane ho ascoltato con deferenza i voti del direttore e dell'amministratore del Liceo, che vollero parlarli. Dicendomi pronto ad ogni concessione l'eccezione è giusta ho loro dichiarato che non si possono chiedere cose impossibili ai Parlamenti. Infatti se l'abuso di un ministro non avesse usurpate le prerogative del Parlamento sarebbe

stato impossibile una legge come quella che si discute.

L'amato collega ha voluto dirci quali furono le origini e gli scopi del decreto e narrare le intenzioni del Barazzuoli? I morti è meglio lasciarli stare. (*Sensazione*).

Io pure parlai col Barazzuoli di proprietà artistica, dell'abuso a cui lo avevamo spinto. Ma basta riconoscere che il ministro, agente del potere esecutivo, non aveva potestà di far mutazione alla legge per condannare l'opera di chi l'ha fatta. (*Bene*).

Il Mariotti ha detto che il Liceo non vuole gettare via una rendita che la legge gli dà. Per cortesia accetto l'esattezza delle statistiche, che sono disdette dal relatore e che dovevano essere vagliate nella relazione; ma mi duole dover dire che ha errato il mio egregio amico, perchè niuna legge poteva dare diritto al Liceo, passato il termine di ottant'anni, se la legge italiana fosse stata applicabile al *Barbieri*. La stessa sentenza dichiarò il dominio pubblico. Tanto la legge e il giudicato non davano diritto al Liceo che un decreto osò toccare la proprietà di tutti.

Con poca fortuna ha sostenuto che si debba modificare la legge invocando il caso del Wagner. Il mio caro amico sa che le analogie spesso sono pericolose. (*Risa*). Anche in Francia quando si vide nella miseria la famiglia di De Musset, si fece una legge speciale per dare ad essa i diritti di autore. Ma che forse il Liceo di Pesaro è un figlio di Rossini e forse che il Rossini lasciò eredi poveri? Le amplificazioni non stanno.

Si cita l'Austria per volerla modello al nostro diritto nazionale! Ma l'Austria prolungò di due anni la durata dei diritti di autore. Sa l'amico e collega che la Patente austriaca del 19 ottobre 1846 estese la durata di essi solamente ad anni 30 dopo la morte dell'autore. Noi abbiamo la durata di anni ottanta! (*Sensazione*). Eppure in Austria si fece una legge e da noi si fanno decreti che usurpano il potere legislativo. (*Bene*).

Mi è parso poco pertinente il discorso su quello che fu la mente riposta di un ministro defunto. Noi dobbiamo volere che il potere esecutivo sia vigile custode della legge vigente sulla proprietà artistica e letteraria, che non permetta frodi a vantaggio di uno e a detrimento

di tutta la società italiana, che paga le imposte. Delle riforme parleremo quando ci saranno presentate. (*Bene*).

VACCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *relatore*. Il Senato ha già udito il pensiero dell'Ufficio centrale dal suo presidente, il senatore Mariotti, quindi la mia risposta sarà breve, al dotto discorso del senatore Pierantoni, discorso che io certo non potrei seguire, quantunque abbia ascoltato con molta attenzione.

Non sarebbe neppure opportuno seguirlo negli appunti fatti al Governo circa la non presentazione al Parlamento di trattati internazionali, poichè l'argomento è estraneo alla legge attuale che non riguarda decreti di approvazione di convenzioni internazionali.

Non potrei poi aderire all'opinione espressa dal senatore Pierantoni che mai possa il Governo con decreto-legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento provvedere ad interessi di Stato. Io non sono certo tenero dei decreti-legge, ed altra volta ho avuto occasione di combatterli aspramente, perchè se ne facesse il minor uso possibile; ma non dobbiamo dimenticare *salus publica, suprema lex esto*, e che quando un provvedimento sia richiesto da una grave ragione di Stato, il Governo ha il dovere di adottarlo, ben inteso che sempre si restringa nei limiti dell'urgenza del grave interesse di Stato, che si trova impegnato, e che presenti poi senza indugio al Parlamento il decreto perchè sia da questo approvato.

Nel caso presente l'Ufficio centrale si è associato alla proposta del collega Pierantoni, dichiarando che questo decreto-legge non aveva ragione di essere. Simile giudizio fu pure espresso dalla Commissione, che ne riferì alla Camera dei deputati.

Giova però avvertire che nè la Camera, nè il Senato hanno finora preso alcuna risoluzione in proposito, e quindi il Ministero non si trovava nell'obbligo di revocare quel decreto. La semplice proposta di una Commissione parlamentare non costituisce cosa giudicata.

Il ministro Guicciardini si chiese se doveva revocare quel decreto, o domandarne la conversione in legge; e venne alla conclusione di domandarne la conversione in legge.

Il relativo progetto fu presentato alla Camera dei deputati nel maggio 1897, ma essa, per circostanze diverse, non poté deliberare che nel giorno 4 dicembre ultimo. A noi fu presentato solo il giorno 18 di questo mese, ed il Senato non ha mancato di occuparsene con sollecitudine.

L'onor. Pierantoni dice: se noi troviamo il decreto illegale, la conclusione logica è di non approvarlo. Per dire il vero la sua argomentazione è molto stringente, ma non si possono trascurare le conseguenze che verrebbero da una simile deliberazione.

Intanto per questi due anni il Liceo musicale di Pesaro ha continuato a fare contratti, per cui ha riscosso somme, che evidentemente dovrebbe restituire, e forse potrebbe anche andare incontro al pericolo di pretese di danni, tanto più che si sa che queste cose si complicano, perchè il contratto non sarà diretto, ma indiretto, in confronto di quelli che hanno sostenuto le spese corrispondenti; e questo tanto per i contratti nell'interno dello Stato, quanto per quelli all'estero.

Ora noi, nell'interesse del Liceo musicale di Pesaro, che è poi un Istituto nazionale che tutti dobbiamo guardare con amore, e che ricorda la gloria del maestro Rossini, non possiamo non preoccuparci delle conseguenze a cui, pel diniego di conferma di questo decreto, si troverebbe esposto il detto Istituto.

Per queste considerazioni la Camera dei deputati, pur dichiarando che era illegale l'emanazione di quel decreto, ha voluto consentirne la conversione in legge.

Per vero, se un qualche tempo appena sufficiente ci fosse ancora a decorrere, prima che si compisse il biennio, io per parte mia, appunto per difendere quel concetto, d'impedire l'invasione del potere esecutivo nel potere legislativo; a cui accennava l'onorevole Pierantoni, volentieri sarei venuto nulla conclusione di proporre, che, pur ammettendo che il decreto possa avere la sua esecuzione fino alla deliberazione del Senato; se ne facesse cessare la sua attuazione per il tempo successivo.

Ma, onorevoli signori, il decreto cessa di avere ogni efficacia col giorno 16 febbraio, e non val certo la pena di sollevare una discussione così incresciosa, tanto più che la legge, se noi la modificassimo; così come vi accen-

nava, dovrebbe ritornare alla Camera, e trascorrerebbe anche il 16 di febbraio, prima che potesse essere sanzionata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* con effetto legale.

Per queste considerazioni l'Ufficio centrale, pur avendo dichiarato esplicitamente il suo avviso circa questi decreti-legge, vi propone concorde che vogliate dare la vostra sanzione a questo disegno di legge, come già ottenne quella della Camera dei deputati.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io voleva dire al mio egregio amico che il ministro, che propose la legge, non fu soltanto il Barazzuoli. Egli fu l'autore del decreto e il primo ministro che lo presentò alla Camera. Ma poi vennero le elezioni generali. Il mio collega è troppo esperto delle cose parlamentari per sapere che se la chiusura della sessione fa cadere tutti i disegni di legge, *a fortiori* lo scioglimento della Camera li farà cadere. Ora quello che aumenta la gravità del caso è questa circostanza: i ministri passano, ciò nonostante si persevera nell'offesa alla divisione dei poteri. Dopo che la Corte dei conti aveva ricusato di registrare il decreto ed era stato costretto a farlo con riserva, altro ministro ripropose alla Camera dei deputati lo stesso decreto, che era stato già condannato. Ora, questo sistema è *evitando*. Io non capisco un Governo che non rispetta la divisione dei poteri!

Che cosa direbbe un ministro se alcun di noi usurpasse le attribuzioni del potere esecutivo? (*Ilarità*). Direbbe forse: ora che la cosa è fatta bisogna approvare gli atti compiuti? Ciascuno osservi i propri doveri, abbia coscienza de' suoi diritti. Il potere esecutivo è subordinato al potere legislativo. Detto ciò, votate pure la legge, ma non l'approverò. Per sentimento di amicizia ho accettato tutto quello che ha detto il mio buon amico il Mariotti, ma desidero che le statistiche sieno unite alle relazioni.

Venir fuori all'ultimo momento con documenti extraparlamentari nelle mani non è procedura corretta. Io non so quali litigi potrebbero sorgere. Le grandi partiture del *Barbiere di Siviglia* furono incettate; sarà lecito locarle anche dopo il dominio comune: il solo monopolio è caduto.

In altro tempo muoverò speciale interpellanza al Ministero di agricoltura e indicherò i

gravissimi danni recati contro le sanzioni della legge alla coltura ed educazione musicale.

Di continuo i concerti pubblici, le nostre bande musicali, che si fanno applaudire benanche dallo straniero, sono privati del diritto comune di eseguire brani di musica. Anche il Ministero della guerra per le bande musicali stipulò contratti per far suonare pezzi di libero uso.

L'Austria, citata dal mio amico Mariotti, ne sapeva più di noi. Essa nelle sue Patenti del 1846, sanzionò che i pezzi musicali ridotti fossero di libera esecuzione dopo otto anni, perchè voleva che le musiche militari le suonassero, quelle famose musiche, di cui Giusti parla nel *Sant'Ambrogio*. Noi invece siamo ridotti a tanto che tempo fa un' accademia di studenti fatta a fine di beneficenza per far cantare la romanza dell'*Elixir d' Amore* dovette pagare dieci lire per insussistenti diritti di autore.

Tutte queste frodi fatte alla legge e al diritto comune debbono essere seriamente represses. Non basta all'opera dello studio una ristretta Commissione con prevalenza di celebri letterati. Bisognerebbe osservare il sistema inglese che procede con larghe inchieste. Con tale metodo quante cose si saprebbero.

Quale scopo, quali origini questi decreti abbiano avuto non vo' dire: furono l'effetto di illecite postulazioni. Tutto quello che è contrario alla legge per me è immorale, è ingiusto. (*Bene*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io credo si possa dire che Gioacchino Rossini, quando scriveva le sempre fresche armonie del suo allegro spartito, non s'immaginava di certo che il *Barbiere di Siviglia*, avrebbe offerto a un Parlamento italiano argomento a gravi questioni di diritto costituzionale. (*Ilarità*).

Non credo però che siano estranee alla tesi che abbiamo dinanzi, al decreto che fu fatto dal ministro Barazzuoli, e al progetto di legge per la sua approvazione.

Premetto poi che do voto favorevole al progetto di legge; e se ho chiesto la parola è solo perchè nella mia rigida severità costituzionale mi sono sentito un poco in dissenso da alcune proposizioni, ed anzi dalla tesi sostenuta dal mio amico Vacchelli.

Io non ammetto che mai e in alcuna materia al Governo, di cui due volte ho avuto l'onore

di far parte, compete legittimamente la facoltà o di sospendere l'esecuzione di una legge o di farne una; può essere che in circostanze di assoluta urgenza, o per ragioni di salute e di ordine pubblico si trovi nella necessità di assumere sotto la sua responsabilità dei poteri che costituzionalmente non gli competono; e allora quelle circostanze urgenti di fatto, quelle ragioni di ordine e di salute pubblica messe innanzi al Parlamento, possano meritargli non solo l'assoluzione, ma, in certe circostanze, anche la lode.

La ragione per la quale ho domandato la parola è stata appunto quella di ricordare, e spero in fondo di non trovarmi in dissenso col mio amico il senatore Vacchelli, tenero delle istituzioni parlamentari e della loro osservanza, che legittimamente al potere esecutivo non spetta mai, nè di far leggi, nè di sospendere l'esecuzione. (*Bene*).

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le autorevoli considerazioni svolte dal relatore dell'Ufficio centrale mi dispensano dall'aggiungerne altre per domandare al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, sul quale, non occorre dirlo, non mi fa velo il sentimento della paternità, perchè fu presentato da un mio predecessore.

Soltanto tengo anch'io a dichiarare che nel chiedere il voto favorevole, il Governo non intende che sia in alcun modo consacrato, nè approvato il sistema dei decreti reali con tanto giuste ed assennate parole disapprovato dall'onorevole Finali. Penso al pari di lui, che non è lecito al Governo varcare i limiti costituzionali segnati allo esplicarsi dell'azione e dell'opera sua, farsi esso legislatore ed usurpare funzioni e attribuzioni, tranne in quei casi di suprema necessità, nei quali sia indispensabile un provvedimento immediato, di cui deve il potere esecutivo assumersi la responsabilità nell'interesse pubblico, salvo a chiedere un *bill* d'indennità al potere legislativo, il quale è giudice della necessità e della circostanza che lo imposero, approvandolo o disapprovandolo.

Detto questo, e non parendomi il momento opportuno di intrattenere il Senato sulle cose dette dall'onorevole Pierantoni, per quanto la

genialità delle questioni da lui esaminate invogli a trattarle, mi fermo solo a rispondere alle domande rivoltemi dal presidente dell'Ufficio centrale. Egli ha ricordato una mia dichiarazione che precede il disegno di legge, nella quale accennai agli studi per una riforma della legge sulla proprietà letteraria.

Questa mia dichiarazione anzitutto inchiudeva il concetto che è errato il sistema di fare dei decreti o anche delle leggi per un caso speciale, i quali diventano decreti o leggi di privilegio, non leggi che regolino un diritto sopra certe e determinate materie d'interesse pubblico. Ho quindi detto che è intendimento del Governo di studiare una riforma alla legge sulla proprietà letteraria, secondo era anche intendimento del mio predecessore, onorevole Guicciardini, che nominò una Commissione, formata di persone competenti. Sebbene tali Commissioni non trovino l'approvazione dell'onorevole senatore Pierantoni, credo vano discutere dinanzi al fatto compiuto, e necessario aspettare il risultato dei lavori delle medesime.

Anzi, animato come sono dal desiderio d'affrettare una soluzione, ho pregato il presidente della Commissione di sollecitare gli studi, che mi riservo di esaminare, senza però che io possa assumere l'impegno della presentazione immediata di un disegno di legge di tanta entità, poichè, trattandosi di toccare una delle nostre leggi, che è fra le migliori che governino questa materia, ispirata a concetti i più larghi, occorre accingersi all'opera riformatrice con meditato studio e molta ponderazione.

Soggiungo che intorno ai principî ed alle disposizioni sostanziali della medesima non si domandano riforme radicali, anzi i desideri si limitano piuttosto a correggere alcune norme d'ordine secondario.

Le ragioni per le quali ad ogni modo non potrei assumere l'impegno di una presentazione immediata, e neppure a brevissima scadenza, sono ovvie.

Si tratterebbe, ove si volesse toccare ai principî fondamentali della legge, di risolvere problemi non facili; primo, quello di vedere se convenga accettare il concetto, che si è venuto accentuando in questi ultimi tempi e che tende a far prevalere la figura della proprietà nello stabilire e regolare il diritto di autore, della quale dovrebbe quindi avere tutti i carat-

teri, o se dare ascolto all'opinione di altri per i quali l'utilità del diritto d'autore serve come modo di dare un compenso dovuto a colui il quale ha contribuito al progresso umano col suo ingegno.

A queste osservazioni potrei aggiungerne molte, sopra le varie questioni che si affacciano ovvie in tale argomento; ma solleverei discussioni fuori luogo e nel momento oziose. Mi basti dire che di esse farò materia di studio accurato e diligente, e che porrò ogni cura, per venire ad una risoluzione, nei limiti del possibile, sollecita e soddisfacente.

Intanto domando che il Senato voglia approvare questo disegno di legge.

VACCHELLI *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *relatore*. Ho domandato la parola soltanto per rispondere all'egregio senatore Finali, mio ottimo amico, e che mi è caro di salutare mio maestro, che non sono affatto in dissenso con lui, perchè io ho dichiarato che il Governo non può ricorrere a decreti-legge che per urgenti e gravi interessi di Stato, come provvedimento momentaneo, e che deve limitare il provvedimento alla urgenza, alla necessità, e presentarlo al più presto al Parlamento per essere da esso giudicato.

L'onor. Finali ha pure ammesso che in caso eccezionale il Governo possa adottare provvedimenti e chiedere poi un *bill* d'indennità al Parlamento.

Io credo che confrontate le due opinioni manifestate, si troverà che non dissentono affatto l'una dall'altra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; poichè si tratta di una legge che consta di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla enumerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione del Regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897:

Votanti	91
Favorevoli	79
Contrari	12

(Il Senato approva).

Fondazioni a favore della pubblica istruzione:

Votanti	90
Favorevoli	68
Contrari	22

(Il Senato approva).

Rinvio della discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna ».

PRESIDENTE. La discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per il credito fondiario nell'Isola di Sardegna », bisogna rimandarla ad altra tornata, per le stesse ragioni per le quali fu rimandata ieri, non essendo ancora ultimati gli accordi tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Se non ci sono obiezioni resta così stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di proprietà per l'opera musicale *Il Barbiere di Siviglia*.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari e di quei capitoli relativi alle spese ed al prodotto delle manifatture carcerarie (N. 124);

Provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 78).

La seduta è sciolta (ore 18).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1898

Fondazioni a favore della pubblica istruzione

Art. 1.

Sono istituzioni di ragione pubblica, poste sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione pubblica, le fondazioni erette in enti morali o altrimenti riconosciute, le quali abbiano per fine principale l'educazione, l'istruzione e l'incremento delle lettere, scienze ed arti, e della coltura nazionale in generale, ancorchè siano destinate a esclusivo vantaggio dei poveri.

Sono compresi fra queste istituzioni anche gli asili e gli altri istituti educativi della infanzia; e vi sono pure comprese le istituzioni destinate a beneficio di determinate famiglie, salvi i diritti privati, e semprechè siano soggette a devoluzione a fini d'interesse pubblico.

Le nuove fondazioni saranno erette con decreto reale, su proposta del ministro di pubblica istruzione, secondo le norme fissate dall'art. 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, (serie 2^a), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 2.

Sono pure istituzioni di ragione pubblica, e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, i lasciti, fondi, oneri e le erogazioni in genere per gli scopi indicati nell'articolo precedente.

Tuttavia, per le istituzioni non erette in ente morale, e non sussidiate dallo Stato, che siano mantenute con volontarie oblazioni e sottoscrizioni, la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione sarà esercitata soltanto per la parte che riguarda la morale e l'igiene.

Art. 3.

Non sono compresi fra le istituzioni di cui agli articoli precedenti, gli orfanotrofi e le altre istituzioni che, pure avendo in parte anche i caratteri indicati negli articoli stessi, hanno altri fini principali. Esse saranno soggette alla presente legge solo per quanto concerne i fini designati all'art. 1, e la vigilanza su di esse per parte del Ministero di pubblica istruzione sarà esercitata di concerto coi Ministeri competenti.

Art. 4.

Per le fondazioni, i lasciti, i fondi, gli oneri e le erogazioni in genere in favore di istituzioni governate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, o da altri Ministeri, la vigilanza sarà esercitata dal Ministero competente.

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di trasformare con decreto reale, e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite nella presente legge, le fondazioni, i lasciti, fondi, oneri ed erogazioni in genere, quando i loro fini non corrispondano alla pubblica utilità, o non si possano più raggiungere.

Quando le rendite eccedano il bisogno, la stessa facoltà compete al Governo del Re relativamente all'eccedenza.

In tutti questi casi il nuovo fine dovrà allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore.

Art. 6.

Il Governo del Re può pure, allo scopo di migliorare l'ordinamento o la gestione delle varie istituzioni, riformarne gli statuti, ordinare il raggruppamento di due o più di esse, o affidarne l'amministrazione a Consigli accademici od altri enti o Collegi amministrativi di istituzioni scolastiche, concentrandole in queste, e ciò sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Art. 7.

La trasformazione del fine, i concentramenti o i raggruppamenti di più istituzioni fra loro, e le riforme degli statuti delle fondazioni o dei lasciti, fondi, oneri ed erogazioni in genere soggetti alla presente legge, oltre che d'iniziativa del Governo, possono anche essere proposte: *a)* dagli amministratori; *b)* dai Consigli comunali dei comuni interessati; *c)* dal Consiglio provinciale, se la istituzione interessa la provincia o più del terzo dei comuni di essa o della sua popolazione; *d)* dalla università, accademia, conservatorio, collegio o altro istituto scolastico direttamente o indirettamente interessato; *e)* dai Consigli provinciali scolastici.

Art. 8.

Per la trasformazione del fine, come pei concentramenti o raggruppamenti delle istituzioni contemplate nella presente legge, per la riforma degli statuti, e per le modificazioni che il ministro intendesse di fare alle proposte delle varie autorità locali indicate nell'articolo precedente, dovranno essere sentiti oltre agli amministratori: *a)* i Consigli comunali, quando si tratti di istituzioni a beneficio di un determinato comune; *b)* il Consiglio provinciale, quando l'istituzione interessa la intiera provincia o più di due terzi dei comuni di essa o della sua popolazione; *c)* il Consiglio provinciale scolastico e la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ove si tratti di istituzioni concernenti l'istruzione primaria, normale o secondaria; *d)* il Consiglio accademico dell'istituto d'istruzione superiore o artistica interessato, e la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ovvero, secondo i casi, gli altri competenti corpi consultivi istituiti

presso il Ministero della pubblica istruzione, quando si tratti di istituzioni concernenti la istruzione superiore o le belle arti.

Per la trasformazione del fine dovranno inoltre essere sentiti, l'autore o gli autori delle istituzioni da trasformarsi, o, se questi più non esistano, le persone che fossero state da essi designate, o i loro esecutori testamentari.

Trattandosi di istituzioni sottoposte alla vigilanza di altro Ministero, sarà richiesto il parere dei corpi consultivi competenti istituiti presso il Ministero stesso.

Sarà sempre sentito il Consiglio di Stato.

Quando gli enti locali o altri interessati non emettano i loro pareri entro i termini che loro verranno assegnati dal prefetto, sarà provveduto con decreto reale, sentito sempre il Consiglio di Stato.

Art. 9.

Quando avvenga il concentramento di cui agli articoli precedenti, sarà di regola accordata alla fondazione concentrata una rappresentanza nell'Amministrazione.

Nel caso di raggruppamento di varie fondazioni saranno possibilmente rappresentate le Amministrazioni delle fondazioni raggruppate.

Art. 10.

Quando l'Amministrazione di un'istituzione non funzioni regolarmente, il ministro può, dopo un richiamo riuscito inutile, promuoverne lo scioglimento mediante decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

La gestione temporanea sarà affidata ad un commissario per un tempo non maggiore di sei mesi.

Nei casi d'urgenza può il prefetto sospendere l'Amministrazione, riferendone immediatamente al Ministero della pubblica istruzione, o agli altri Ministeri competenti.

È in facoltà del prefetto d'inviare speciali delegati per verifiche e per l'adempimento di atti obbligatori, quando gli amministratori, espressamente invitati, non vi abbiano provveduto.

La indennità pei commissari e delegati nella misura stabilita dai decreti che regolano le indennità degli impiegati in missione, è cor-

risposta dalla istituzione, salvo rivalsa contro gli amministratori in caso di dolo o colpa.

I doveri e la responsabilità degli amministratori sono regolati secondo le analoghe disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2^a), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 11.

La tutela sulla gestione patrimoniale delle istituzioni alle quali si riferisce la presente legge è esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa del luogo, ove ha sede la istituzione stessa, secondo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2^a), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218 sono estese alle istituzioni contemplate dalla presente legge.

Art. 12.

Prima di essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale amministrativa, i bilanci preventivi e i conti consuntivi delle istituzioni contemplate dalla presente legge saranno trasmessi nei rispettivi casi al Consiglio provinciale scolastico, o ai Consigli degli istituti di istruzione superiore, o artistica, o degli altri istituti, ai quali si riferiscono, per quelle osservazioni che i Consigli stessi crederanno del caso.

Art. 13.

Le deliberazioni soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e quelle relative alle nomine degli amministratori, a riforme degli statuti o del fine della istituzione, ai raggruppamenti o concentramenti, e al conferimento di sussidi, posti di studio o premi sono pubblicate entro otto giorni dalla loro data nelle forme stabilite per le deliberazioni dei Consigli comunali.

Chiunque può aver copia delle predette deliberazioni, pagando i diritti, che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione della presente legge e che non potranno eccedere una lira per foglio di carta bollata.

Di tutte le dette deliberazioni, appena pubblicate, e anche delle altre non soggette a pubblicazione, gli amministratori devono trasmet-

tere copia al prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento può decretarne la sospensione o l'annullamento per violazione di legge o degli speciali statuti, sentito il Consiglio provinciale scolastico, o i Consigli dell'istituto d'istruzione superiore o artistica interessate.

Decorso tale termine, senza che sia stato pronunciato l'annullamento, cesserà di pien diritto anche la sospensione che fosse stata decretata; e l'annullamento della deliberazione potrà essere pronunciato soltanto per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro della pubblica istruzione, o di altro Ministero competente.

Chiunque vi abbia interesse può produrre ricorso al prefetto contro le deliberazioni delle Amministrazioni e al ministro contro i decreti del prefetto entro trenta giorni dalla loro data.

Per le deliberazioni che devono essere pubblicate, il termine per il ricorso ha principio dal giorno della pubblicazione; per le altre, quando debbano essere notificate alle parti interessate, dal giorno della notificazione.

Art. 14.

Gli amministratori delle fondazioni che mancano di statuto, dovranno deliberarne uno entro otto mesi dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Questi statuti, come quelli delle fondazioni di nuova costituzione, saranno approvati per decreto reale udito il Consiglio di Stato, previo il voto delle varie autorità rispettivamente indicate nell'art. 8.

Art. 15.

Entro il suddetto termine di otto mesi tutte le Amministrazioni delle fondazioni dovranno presentare al Ministero copia dello statuto o del progetto di statuto, del regolamento di amministrazione, dell'inventario e del bilancio dell'anno in corso.

Art. 16.

Ogni anno il ministro della pubblica istruzione deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti presi a termine degli articoli 1, capoverso ultimo, 5, 6, 10 e 14 della presente legge.

Art. 17.

Sono estesi a tutte le istituzioni contemplate dalla presente legge, in quanto siano applicabili, e soltanto in quelle parti che non si riferiscono ai rapporti colle congregazioni di carità, gli articoli 51, 61, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 88 e 103 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2^a) sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il sindaco, dopo ricevute dai notai le denunce di cui nella prima parte dell' art. 84 della citata legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, deve trasmetterne copia anche al prefetto.

È mantenuto alle fondazioni destinate in tutto o in parte a vantaggio dei poveri il beneficio della conversione delle loro rendite consolidate in titoli 4.50 %₀, concesso dall' art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 18.

Per tutte le fondazioni di carattere locale non sussidiate dallo Stato, il conferimento dei sussidi, posti di studio o premi, è di competenza dell' Amministrazione delle fondazioni stesse, salvo le formalità previste dall' art. 13, meno il caso di espressa contraria disposizione delle tavole di fondazione.

Art. 19.

I collegi di Maria della Sicilia sono tutti dichiarati enti laicali e sono soggetti alla presente legge.

Entro il termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge saranno trasformati, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui al seguente art. 24, e tenuto conto delle condizioni dei comuni dove risiedono, in istituti per l'infanzia, o in scuole femminili elementari, complementari o professionali, con o senza convitto, o in assegni a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali femminili, o in collegi o educandati regi; e saranno devoluti alle nuove istituzioni i patrimoni e le rendite dei collegi trasformati, salvo l' adempimento dei pesi, degli oneri e delle passività, e salve le prescrizioni dei seguenti articoli 21, 22 e 23.

Entro lo stesso termine, alle attuali Amministrazioni dei collegi trasformati succederanno le nuove costituite secondo le norme che saranno fissate nel regolamento.

Art. 20.

I corsi elementari saranno a totale o parziale sgravio dell' obbligo imposto ai comuni con la legge del 15 luglio 1877, n. 3961, per il mantenimento delle scuole femminili.

Art. 21.

Gli archivi, i libri, i manoscritti, gli oggetti o d' arte o preziosi, appartenenti ai collegi di Maria, previo un inventario da compilarli per cura di funzionari designati dal Ministero, saranno conservati presso gli stessi istituti o in biblioteche o musei pubblici nel comune o nella provincia, secondo che verrà dal Ministero stesso stabilito.

I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto saranno riservati all' uso delle chiese, nelle quali si trovano.

Agli oggetti indicati nei due precedenti capoversi sono applicabili le disposizioni dell' articolo 13 della legge 7 luglio 1866, n. 3096.

Art. 22.

Le oblate o collegine potranno essere nominate direttrici o maestre degli istituti per l'infanzia, o delle scuole femminili elementari di cui all' art. 19 quando posseggano i requisiti voluti dalle leggi per tali uffici, o, in mancanza di questi, abbiano quelli che verranno fissati nel regolamento di cui all' art. 24, o si sottopongano alle condizioni che saranno in questo stabilite.

Tutte le oblate o collegine che saranno così nominate verranno iscritte a partire dal 1° gennaio 1900 al Monte delle pensioni per maestri elementari qualunque siano i titoli in base ai quali la loro nomina sarà avvenuta, e alle stesse condizioni con le quali vi furono iscritti, rispettivamente a partire dal 1° gennaio degli anni 1879, 1889, 1895, gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari mantenute dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, le insegnanti negli asili d'infanzia comunali od erette in ente morale e le insegnanti dei RR. educatori femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della pubblica istruzione, con le leggi 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2^a), 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3^a) e 16 settembre 1894, n. 421.

Nel regolamento di cui all'art. 24 saranno stabilite le norme da osservarsi pel riconoscimento, agli effetti del Monte pensioni, dei servizi prestati dalle oblate o collegine nell'insegnamento anteriormente al 1° gennaio 1900, non che i contributi che esse o gli enti convertiti dovranno pagare al Monte stesso in corrispettivo di tali servizi.

Art. 23.

Alle oblate o collegine riconosciute, alle quali per le loro condizioni di coltura, d'età o di salute non possa essere affidato un ufficio qualsiasi in uno dei nuovi istituti, saranno assegnate pensioni vitalizie, da determinarsi nel regolamento avendo riguardo anche alle condizioni finanziarie del rispettivo collegio, e che in nessun caso potranno eccedere il doppio di quelle stabilite dalla legge 7 luglio 1866, n. 3096. Il servizio di pagamento delle pensioni sarà fatto dallo Stato a cura della Cassa dei depositi e prestiti, ma a carico dei collegi trasformati i quali dovranno tutti concorrere a pagarle; e a questo effetto dalle rendite di ciascuno di questi collegi, nei modi e nelle misure da stabilirsi nel regolamento in corrispondenza delle rendite stesse, dovranno essere prelevate e versate in apposito conto corrente alla Cassa dei depositi e prestiti le somme necessarie per costituire l'ammontare complessivo delle pensioni da pagarsi mensilmente. Su tali somme la Cassa stessa

corrisponderà un interesse uguale a quello che è stabilito pei depositi volontari.

Il ministro potrà concedere alle oblate o collegine l'abitazione in una parte degli edifici da esse presentemente occupati, o in altri edifici dei vari collegi trasformati che esso designerà.

Art. 24.

Una Commissione nominata per decreto reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, di quello dell'agricoltura, industria e commercio e di quello dell'interno, e della quale farà parte anche un delegato del ministro del Tesoro, provvederà alla compilazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.

In questo regolamento da emanarsi, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite anche le norme di amministrazione e di contabilità delle varie istituzioni, e quelle dell'esercizio della vigilanza su esse anche sotto gli aspetti didattico, pedagogico, morale ed igienico.

Art. 25.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 26.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

